

FAQ UFFICIALI

1. Ricognizione dei danni alle attività produttive – Beni e scorte distrutti (OCDPC n. 1187)

- **A cosa serve la dichiarazione dei beni distrutti?**

La dichiarazione consente all'Amministrazione di **riconoscere e quantificare il danno subito dall'attività produttiva** a seguito dell'evento calamitoso, nonché di attestare la perdita dei beni ai fini amministrativi e fiscali.

- **È obbligatorio dimostrare la distruzione dei beni?**

Sì. La perdita o distruzione dei beni deve essere **adeguatamente documentata**, al fine di superare la presunzione di cessione prevista dalla normativa fiscale e consentire la corretta istruttoria del danno.

- **Serve il verbale di un notaio o della Guardia di Finanza?**

No. In caso di **evento calamitoso riconosciuto con OCDPC**, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 441/1997, **non è richiesto il verbale redatto da organi terzi**, indipendentemente dal valore economico dei beni distrutti.

- **Esistono soglie di valore (es. 10.000 euro)?**

No. Per le perdite di beni dovute a eventi fortuiti o indipendenti dalla volontà dell'impresa, **non si applicano soglie di valore**. La dichiarazione sostitutiva è sempre ammessa, se supportata da idonea documentazione.

- **Quali documenti devono essere presentati?**

Devono essere presentati:

- **Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;**
- documentazione probatoria (foto, video, verbali di intervento, perizie, documentazione contabile ante evento), se disponibile.
- Fatture di acquisto scorte precedenti all'evento;
- Fatture di acquisto scorte successive all'evento.

- **Entro quando va presentata la dichiarazione?**

La dichiarazione deve essere presentata **entro i termini indicati nell'Avviso pubblico**, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del DPR 441/1997 in merito alla tempestività della dichiarazione (entro 30 gg dall'evento).

- **La documentazione presentata sarà verificata?**

Sì. La documentazione è soggetta a **verifica istruttoria** e potrà essere oggetto di controlli successivi da parte delle Amministrazioni competenti.

- **La presentazione della dichiarazione garantisce il riconoscimento di contributi?**

No. La presentazione della documentazione ha **finalità ricognitiva** e non comporta automaticamente il riconoscimento di contributi o indennizzi, che restano subordinati alle disposizioni normative vigenti.

- **Dove trovo i modelli da compilare?**

I modelli ufficiali sono allegati al presente Avviso:

- **Allegato A** – Dichiarazione beni e scorte distrutti;

2. È obbligatoria la documentazione fotografica dei danni?

Sì. La documentazione fotografica è obbligatoria e costituisce elemento essenziale ai fini della ricognizione del danno.

Le fotografie devono rappresentare in modo **chiaro, attendibile e verificabile**:

- l'entità del danno subito;
- la data della foto;
- lo stato dei luoghi e dei beni danneggiati.

3. Per le attività produttive sono riconoscibili le spese di personale dipendente impiegato nel ripristino dei danni?

No.

Le spese relative al **personale dipendente impiegato nel ripristino dei danni all'interno dell'azienda non sono riconoscibili**, in quanto rientrano nei **normali costi di gestione dell'impresa e non configurano spese ammissibili** ai fini della ricognizione del danno.

Sono invece **riconoscibili esclusivamente le spese sostenute e documentate**, attestabili mediante **idonea documentazione probatoria**, quali, a titolo esemplificativo:

- fatture;
- ricevute fiscali;
- scontrini parlanti;
- altra documentazione fiscalmente valida.

4. Contributi per eventi calamitosi – Dichiarazione sussistenza assicurazione

- **Ai fini dell'attestazione della presenza o meno di una polizza assicurativa contro danni è richiesta una dichiarazione specifica?**

Sì.

Ai fini dell'istruttoria per l'erogazione dei contributi di cui all'OCDPC n. 1187, è richiesta **un'autodichiarazione**, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la posizione del richiedente rispetto all'obbligo assicurativo.

- **La polizza deve essere allegata?**

Si, qualora la polizza sia già stata stipulata.

In caso contrario, è sufficiente la dichiarazione resa dal beneficiario, **ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di effettuare controlli successivi.**